

19972/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 01/02/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UMBERTO GIORDANO
Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Dott. LUCIA LA POSTA
Dott. GIACOMO ROCCHI

SENTENZA
- Presidente - N. 198/2013
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 35966/2012
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FIORISI CARMELO N. IL 25/10/1960
MAGANUCO ENRICO N. IL 19/12/1963
MORTEO FRANCESCO N. IL 03/12/1964
AZZOLINA GAETANO N. IL 17/08/1969
BILLIZZI MASSIMO CARMELO N. IL 06/04/1975
PORTELLI PAOLO N. IL 07/10/1968
VULLO DOMENICO N. IL 17/04/1976
SULTANO MARCELLO ORAZIO N. IL 08/07/1968

avverso la sentenza n. 881/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 28/11/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Aurelio GALASSO*,
che ha concluso per *l'inammissibilit  del ricorso, trattandosi che per
il ricorso proposto dal BILLIZZI, per il quale ha concluso per l'annullamento con riserva.*



Uditi per le parti civili:

-l'avv. Renato Giuseppe CIOCE, sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avv. Francesco PIZZUTO per la parte civile F.A.I.-Federazioni Antiracket ed Antiusure Italiane, che conclude come da conclusioni scritte, che deposita unitamente alla nota spese;

-l'avv. Felicia D'AMICO difensore delle parti civili GRECO Gaetano, MIGLIORE Sebastiano, GRECO Rocco, Greco Vincenzo e CONSOLI Giuseppe Matteo, che conclude come da conclusioni scritte, che deposita unitamente alla nota spese;

-l'avv. Alfredo GALASSO difensore delle parti civili Comune di Gela, Confindustria di Caltanissetta, nonché GRECO Gaetano, MIGLIORE Sebastiano, GRECO Rocco, GRECO Vincenzo, CONSOLI Giuseppe Matteo, CANNIZZO Nunzio e CALLEA Francesco, nella loro qualità di amministratori di società ovvero titolari di omonime ditte individuali, che conclude come da conclusioni scritte, che deposita unitamente alla nota spese;

-l'avv. Carmelo Fabrizio FERRARA difensore delle parti civili ROMANO Giuseppe, ROMANO Giacomo ed s.r.l. "ROMA COSTRUZIONI", che si riporta alle conclusioni scritte, che deposita unitamente alla nota spese;

Uditi i difensori dei ricorrenti:

-l'avv. Giorgio ROBIONY, sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avv. Angelo TORNABENE per PORTELLI Paolo, che si riporta ai motivi di ricorso;

-l'avv. Maria Carmela GUARINO, sostituto processuale, come da nomina depositata in udienza, dell'avv. Civita DI RUSSO per BILLIZZI Massimo Carmelo e SULTANO Marcello Orazio, la quale si associa alle richieste del P.G. d'udienza quanto al BILLIZZI e si riporta nel resto ai motivi di ricorso;

-l'avv. Flavio SINATRA per FIORISI Carmelo, MORTEO Francesco, AZZOLINA Gaetano e VULLO Domenico, che conclude chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Giudicando sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Gela del 4 maggio 2010, la Corte d'appello di Caltanissetta ha emesso il 28 novembre 2011 sentenza nei confronti di:

1)-FIORISI Carmelo:

gli è stata ridotta da anni 30 di reclusione ed € 7.400,00 di multa ad anni 27 di reclusione ed € 5.900.00 di multa la pena complessiva inflittagli in primo grado per i delitti di cui:

-al capo A) della rubrica (estorsione aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991 commessa dal maggio 1996 al maggio 1997, avendo fatto valere la sua appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Stidda" onde costringere con minacce gli imprenditori GRECO Rocco e ROMANO Giacomo, riuniti in associazione temporanea d'Imprese, a versargli lire 5.000.000 mensili, per averli favoriti nell'aggiudicazione degli appalti per la raccolta di rifiuti della città di Gela);

-al capo B) della rubrica (medesima condotta estorsiva, di cui al capo che precede, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, tenuta nei confronti delle medesime parti offese dal 16 maggio 1997 al 16 maggio 1999);

-al capo D) della rubrica (estorsione commessa dal giugno 2001 al giugno 2006, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, avendo fatto valere la sua notoria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Stidda" per costringere con minacce gli imprenditori GRECO Rocco, ROMANO Giuseppe, CALLEA Luca, GRECO Vincenzo, MIGLIORE Sebastiano, CONSOLI Matteo, GRECO Gaetano e CANNIZZO Nunzio, le cui imprese si erano riunite in A.T.I. (Associazione Temporanea d'Imprese), a versargli la somma iniziale di lire 35.000.000, nonché l'ulteriore somma mensile di € 18.000,00 a titolo di pizzo correlata all'attività svolta dai predetti imprenditori, aggiudicatari dell'appalto per la raccolta dei rifiuti della città di Gela).

Ritenuta la continuazione fra gli anzidetti delitti e quelli per i quali il FIORISI aveva già subito condanne definitive con quattro sentenze della Corte d'appello di Caltanissetta, considerato come più grave il reato ascrittogli nella presente sede sub D), la pena gli è stata ridotta per essere stato eliminato l'aumento di pena in continuazione inflittogli per una delle quattro sentenze anzidette:

2)-MAGANUCO Enrico:

gli è stata ridotta da anni 30 di reclusione ed € 7.300,00 di multa ad anni 24 di reclusione ed € 5.100.00 di multa la pena complessiva inflittagli in primo grado per i delitti di cui:

-al capo A) della rubrica (estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991 commessa dal maggio 1996 al maggio 1997, avendo fatto valere la sua appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Stidda" onde costringere con minacce gli imprenditori GRECO Rocco e ROMANO Giacomo a versargli la somma di lire 5.000.000 mensili, per averli favoriti nell'aggiudicazione degli appalti per la raccolta di rifiuti della città di Gela);

-al capo B) della rubrica (medesima condotta estorsiva, di cui al capo che precede, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, commessa nei confronti delle medesime parti offese dal 16 maggio 1997 al 16 maggio 1999);

-al capo D) della rubrica (estorsione svolta dal giugno 2001 al giugno 2006, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, avendo fatto valere la sua notoria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Stidda" per costringere con minacce gli imprenditori GRECO Rocco, ROMANO Giuseppe, CALLEA Luca, GRECO Vincenzo, MIGLIORE Sebastiano, CONSOLI Matteo, GRECO Gaetano e CANNIZZO Nunzio, le cui imprese si erano riunite in A.T.I. (associazione temporanea d'Imprese), a versargli la somma iniziale di lire 35.000.000, nonché l'ulteriore somma mensile di € 18.000,00 a titolo di pizzo correlata all'attività svolta dai predetti imprenditori, aggiudicatari dell'appalto per la raccolta dei rifiuti della città di Gela).

Ritenuta la continuazione fra i delitti di cui sopra ed i delitti, per i quali aveva già subito condanne definitive con tre sentenze della Corte d'appello di Caltanissetta; ritenuto più grave il reato ascrittogli nella presente sede sub D), La pena gli è stata ridotta per essere stato eliminato l'aumento di pena per la recidiva;

3)-MORTEO Francesco:

gli è stata confermata la pena di anni 21 e mesi 6 di reclusione ed € 6.500,00 di multa per il reato di cui al capo D) della rubrica (estorsione commessa dal giugno 2001 al giugno 2006, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, avendo fatto valere la sua notoria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Stidda" per costringere con minacce gli imprenditori GRECO Rocco, ROMANO Giuseppe, CALLEA Luca, GRECO Vincenzo, MIGLIORE Sebastiano, CONSOLI Matteo, GRECO Gaetano e CANNIZZO Nunzio, le cui imprese si erano riunite in A.T.I (associazione temporanea d'Imprese), a versargli la somma iniziale di lire 35.000.000, nonché l'ulteriore somma mensile di € 18.000,00 a titolo di pizzo correlata all'attività svolta dai predetti imprenditori, aggiudicatari dell'appalto per la raccolta dei rifiuti della città di Gela), ritenuta la continuazione con i delitti per i quali aveva già subito condanne definitive con cinque sentenze, di cui una emessa dal G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta e quattro dalla Corte d'appello di Caltanissetta; ritenuto più grave il reato ascrittogli nella presente sede sub D);

4-AZZOLINA Gaetano:

gli è stata confermata la pena di anni 5 di reclusione ed € 6.500,00 di multa per i reati di cui:

-al capo D) della rubrica (estorsione svolta dal giugno 2001 al giugno 2006, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, avendo fatto valere la sua notoria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Stidda" per costringere con minacce gli imprenditori GRECO Rocco, ROMANO Giuseppe, CALLEA Luca, GRECO Vincenzo, MIGLIORE Sebastiano, CONSOLI Matteo, GRECO Gaetano e CANNIZZO Nunzio, le cui imprese si erano riunite in A.T.I. (associazione temporanea d'impresa), a versargli la somma iniziale di lire 35.000.000, oltre all'ulteriore somma mensile di € 18.000,00 a titolo di pizzo correlata all'attività svolta dai predetti imprenditori, aggiudicatari dell'appalto per la raccolta dei rifiuti dell'intera città di Gela);

-al capo E) della rubrica (estorsione commessa fra il giugno ed il settembre 2006, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, avendo fatto valere la sua notoria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Stidda" per costringere con minacce l'imprenditore GRECO Rocco, quale rappresentante della s.r.l. COSIAM", a versargli la somma di € 4.500,00 a titolo di pizzo correlata all'attività svolta dal predetto imprenditore nel settore edilizio della città di Gela). Ritenuta la continuazione fra i detti due reati con i delitti per i quali aveva già subito condanne definitive con due sentenze emesse dalla Corte d'appello di Caltanissetta ed avendo ritenuto come più grave il reato per il quale aveva subito condanna dalla Corte d'appello di Caltanissetta con sentenza del 12 luglio 2000, definitiva il 17 ottobre 2002;

5-BILLIZZI Massimo Carmelo:

gli è stata ridotta da anni 16 e mesi 2 di reclusione ed € 3.000,00 di multa ad anni 11 di reclusione ed € 2.100,00 di multa la pena inflittagli in primo grado per il delitto di cui al capo D) (estorsione svolta dal giugno 2001 al giugno 2006, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, avendo fatto valere la sua notoria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Cian Madonia" per costringere con minacce gli imprenditori GRECO Rocco, ROMANO Giuseppe, CALLEA Luca, GRECO Vincenzo, MIGLIORE Sebastiano, CONSOLI Matteo, GRECO Gaetano e CANNIZZO Nunzio, le cui imprese si erano costituite in A.T.I. (associazione temporanea d'impresa), a versargli la somma iniziale di lire 35.000.000, nonché l'ulteriore somma mensile di € 18.000,00 a titolo di pizzo correlata all'attività svolta dai predetti imprenditori, aggiudicatari dell'appalto per la raccolta dei rifiuti della città di Gela).

La pena gli è stata ridotta per essergli state concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti;

6-PORTELLI Paolo:

gli è stata ridotta da anni 14, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed € 3.000,00 di multa ad anni 10 di reclusione ed € 2.100,00 di multa la pena inflittagli in primo grado per il delitto di cui al capo D) (estorsione svolta dal giugno 2001 al giugno 2006, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, avendo fatto valere la sua notoria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Clan Madonia" per costringere con minacce gli imprenditori GRECO Rocco, ROMANO Giuseppe, CALLEA Luca, GRECO Vincenzo, MIGLIORE Sebastiano, CONSOLI Matteo, GRECO Gaetano e CANNIZZO Nunzio, le cui imprese si erano costituite in A.T.I. (associazioni temporanee d'impresa) a versargli la somma iniziale di lire 35.000.000, nonché l'ulteriore somma mensile di € 18.000,00 a titolo di pizzo correlata all'attività svolta dai predetti imprenditori, aggiudicatari dell'appalto per la raccolta dei rifiuti della città di Gela).

La pena gli è stata ridotta per essergli state concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti;

7-VULLO Domenico:

è stata ritenuta la continuazione fra il reato ascrittogli al capo D) della rubrica (estorsione svolta dal giugno 2001 al giugno 2006, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, avendo fatto valere la sua notoria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Clan Madonia", per costringere con minacce gli imprenditori GRECO Rocco, ROMANO Giuseppe, CALLEA Luca, GRECO Vincenzo, MIGLIORE Sebastiano, CONSOLI Matteo, GRECO Gaetano e CANNIZZO Nunzio, le cui imprese si erano costituite in A.T.I. (associazione temporanea d'impresa) a versargli la somma iniziale di lire 35.000.000, nonché l'ulteriore importo mensile di € 18.000,00 a titolo di pizzo correlata all'attività svolta dai predetti imprenditori, aggiudicatari dell'appalto per la raccolta dei rifiuti della città di Gela) ed i reati giudicati dal G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta con sentenza irrevocabile del 17 gennaio 2011, avendo ritenuto più grave il reato sub D) di cui sopra ed avendo irrogato in continuazione per il reato giudicato dal G.U.P. di Caltanissetta la pena di anni 4 di reclusione ed € 3.800,00 di multa, in tal modo avendo fissato in anni 18, mesi 14 e giorni 20 di reclusione ed € 6.800,00 di multa la pena complessiva inflittagli;

8-SULTANO Marcello Orazio:

gli è stata confermata la pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed € 1.400,00 di multa, inflittagli in primo grado per il reato di cui al capo E) della rubrica (estorsione commessa fra il giugno ed il settembre 2006, aggravata ex art. 7 legge n. 203 del 1991, avendo fatto valere la sua notoria appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Stidda" per costringere con minacce

l'imprenditore GRECO Rocco a versargli € 4.500,00 a titolo di pizzo correlata all'attività svolta dal predetto imprenditore nel settore edilizio della città di Gela).

2. Il presente processo ha ad oggetto una lunga serie di attività estorsive protrattesi nel tempo, commesse da esponenti delle cosche mafiose note come "stidda" e "cosa nostra-clan madonia", che si erano all'epoca spartito il controllo sul territorio di Gela, in danno degli imprenditori che, nel corso degli anni, si erano occupati della raccolta dei rifiuti di quel Comune.

Gli elementi di prova posti a carico degli imputati sono consistiti principalmente:

- nelle plurime chiamate in correttezza convergenti ed individualizzanti rese dai collaboratori di giustizia sia nel giudizio di primo grado (TRUBIA Rosario, SMORTA Crocifisso, FERRACANE Fortunato, LICATA Nunzio, TERLATI Emanuele, TRUBIA Giuseppe, BARBIERI Carmelo, SULTANO Marcello Orazio, CELONA Emanuele, CELONA Sergio e CELONA Luigi), sia nel giudizio di appello (PORTELLI Paolo, GAMMINO Gianluca e BILLIZZI Massimo Carmelo);

- nelle dichiarazioni accusatorie rese dalle parti offese GRECO Rocco, ROMANO Giacomo, CALLEA Luca, GRECO Vincenzo, MIGLIORE Sebastiano, CONSOLI Matteo, GRECO Gaetano e CANNIZZO Nunzio, giudicate pienamente attendibili;

- nelle stesse ammissioni fatte dagli imputati i quali avevano poi scelto di collaborare con la giustizia, e cioè SULTANO Marcello Orazio, PORTELLI Paolo e BILLIZZI Massimo Orazio;

- nei riconoscimenti fotografici effettuati dalle persone offese, circa le persone che si erano a loro presentate per ricevere le singole tangenti estorsive;

- nel contenuto di talune conversazioni intercettate all'interno degli uffici dell'ATI Rifiuti il 19 dicembre 2006, il 5 gennaio 2007, il 6 gennaio 2007 ed il 25 gennaio 2007;

- nell'ampia deposizione resa il 17 marzo 2009 innanzi al Tribunale di Gela da Rosario CROCETTA, Sindaco di Gela dall'11 marzo 2003, il quale fin dal 2006 (cfr. conversazioni telefoniche intercettate il 19 dicembre 2006 ed il 6 gennaio 2007), aveva vivamente sollecitato gli imprenditori, che si erano esplicitamente dichiarati vittime di estorsioni, a collaborare con le forze dell'ordine.

La Corte territoriale, attraverso una lettura critica delle dichiarazioni rese dai collaboranti anzidetti, ha rigettato la tesi difensiva degli appellanti secondo i quali sarebbe intervenuto un previo accordo fra di essi e gli imprenditori, in forza del quale avrebbero aiutato questi ultimi ad aggiudicarsi gli appalti cui si riferivano le estorsioni loro contestate, ricevendo in cambio dagli imprenditori aggiudicatari il versamento periodico di somme di danaro, le quali costituivano pertanto, più che compendi estorsivi, il corrispettivo di accordi liberamente intercorsi.



3. Avverso detta sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta ricorrono per cassazione FIORISI Carmelo, MAGANUCO Enrico, MORTEO Francesco, AZZOLINA Gaetano, BILLIZZI Massimo Carmelo, PORTELLI Paolo, VULLO Domenico e SULTANO Marcello Orazio, i primi quattro, il sesto, il settimo e l'ottavo per il tramite dei rispettivi difensori, il quinto personalmente.

4. **FIORISI Carmelo** [reati sub A), B) e D)]; **MORTEO Francesco** [reato sub D)]; **AZZOLINA Gaetano** [reati sub D) ed E)] e **VULLO Domenico** [reato sub D)], con identiche argomentazioni, lamentano:

I)-travisamento dei dati processuali, per non essere state prese in esame le argomentazioni difensive circa l'insussistenza a loro carico di indizi di colpevolezza gravi, precisi e concordanti.

Invero:

a)-quanto all'estorsione sub A), concernente i primi appalti risalenti agli anni 1996, 1997 e 1998, era erroneo il riferimento fatto alle dichiarazioni accusatorie rese da ROMANO Giuseppe, posto che all'epoca (anni 1996, 1997 e 1998) titolare dell'impresa era suo padre ROMANO Giacomo, essendogli il figlio Giuseppe subentrato solo nel 2002;

b)-pure con riferimento all'estorsione sub A), la fonte di accusa principale, GRECO Rocco, era stata indicata come teste, senza aggiungere tuttavia che il medesimo, siccome indiziato in altri procedimenti connessi, era stato sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.; non era stato poi tenuto nel debito conto che il teste ROMANO Giuseppe era stato convinto da MAGANUCO Enrico a cedere parte delle sue quote di partecipazione all'ATI agli altri consorziati, il che era indice dei collegamenti, contiguità e rapporti sinallagmatici ravvisabili fra le parti;

c)-sempre con riferimento all'estorsione sub A), il collaboratore di giustizia BILLIZZI aveva riferito che, parlando con il coimputato SULTANO, aveva saputo che al Sindaco di Gela dell'epoca, GALLO Francesco, era stata consegnata una tangente di 100 milioni di lire; il che era idoneo a dimostrare che le aggiudicazioni degli appalti erano state pianificate dai mafiosi insieme agli imprenditori, essendo intercorso con questi ultimi un accordo sinallagmatico in forza del quale i clan mafiosi avrebbero assicurato l'aggiudicazione delle gare agli imprenditori i quali, per sdebitarsi dell'aiuto ricevuto, si sarebbero a loro volta impegnati ad effettuare ai primi elargizioni periodiche di danaro, nonché ad assumere persone segnalate dai clan mafiosi;

d)-era stata travisata la portata probatoria della sentenza irrevocabile "Grande Oriente", emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta il 31 ottobre 2008, nella

quale era stato viceversa fatto riferimento alla vicinanza ed alle cointeressenze dell'imprenditore GRECO Rocco con le consorterie mafiose locali;

e)-la Corte territoriale non aveva valorizzato la circostanza che la stessa sentenza di primo grado aveva ravvisato elementi di reato nella condotta del GRECO, tanto da disporre la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale antimafia di Caltanissetta;

f)-non erano state valorizzate le dichiarazioni rese dai collaboranti BILLIZZI Massimo Carmelo, TRUBIA Rosario, SMORTA Crocifisso e BARBIERI Carmelo, i quali avevano rilevato come gli imprenditori loro accusatori (in specie il GRECO ed il ROMANO) avevano dapprima usufruito del loro appoggio per prendere i lavori e poi li avevano denunciati;

g)-non era stato valorizzato quanto dichiarato dai testi MAURO Renato e SCIASCIA Roberto, entrambi funzionari del Comune di Gela, i quali avevano riferito che l'appalto in materia di gestione dei rifiuti urbani, svoltosi nel 2001, di cui al reato sub D) della rubrica aveva avuto un andamento anomalo, avendo visto la partecipazione di un numero esiguo di imprese, nonché quanto riferito al riguardo dai collaboranti TRUBIA Rosario, SMORTA, SULTANO, BILLIZZI e BARBIERI, circa l'intervenuto accordo fra le parti per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto con una somma da corrispondere a titolo di compenso all'allora Sindaco del Comune di Gela GALLO Francesco;

II)-violazione di legge e motivazione illogica, per avere la Corte territoriale ritenuto di non escutere a teste il coimputato VELLA Francesco, divenuto collaboratore di giustizia nel corso del giudizio di appello, con riferimento all'estorsione di cui al capo D) della rubrica.

Secondo la Corte territoriale, l'escussione del coimputato anzidetto sarebbe stata superflua, per avere egli riferito di fatti da lui appresi dai collaboranti SMORTA e TRUBIA, sì che sarebbe stato ultroneo riaprire l'istruttoria dibattimentale per sentirlo, avendo la Corte già a propria disposizione le dichiarazioni dei collaboranti SMORTA e TRUBIA; secondo i ricorrenti invece, una volta depositato il verbale dell'interrogatorio reso dal VELLA al P.M., la discussione avrebbe dovuto essere interrotta per sentire il collaborante anzidetto, il quale avrebbe potuto riferire nuovi dettagli sugli accordi collusivi intercorsi, sulle avvenute consegne di danaro per l'aggiudicazione di appalti, nonché su appalti truccati ed imprenditori collusi.

5. **MAGANUCO Enrico** [reati sub A), B) e D)] lamenta:

I)-violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria, avendo egli rilevato nell'atto di appello come, nella specie, non si fosse verificata alcuna dazione di danaro frutto di costrizione, violenza o minaccia, in quanto fra le

persone offese e gli imputati era stato raggiunto un accordo collusivo, per cui le somme di danaro elargite nel tempo dalle persone offese agli imputati erano il corrispettivo pattuito per l'attività con cui gli imputati avevano turbato le varie gare celebrate in Gela dal 1996-1997 al 2001, al fine di assicurare alle odierne parti offese l'assegnazione degli appalti del servizio comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani; tanto emergeva dalle dichiarazioni rese dai collaboranti TRUBIA Giuseppe, CELONA Sergio, SMORTA Crocifisso, SULTANO Marcello Orazio, TRUBIA Rosario, CELONA Emanuele, CELONA Luigi, BARBIERI Carmelo, nonché dai testi SCIASCIA Roberto e MAURO Renato, capi ripartizione al Comune di Gela, i quali avevano riferito in ordine alle modalità di aggiudicazione dell'appalto in questione.

Anche la parte civile GRECO Vincenzo aveva dichiarato, con riferimento alla gara d'appalto antecedente al 1999, che era stato avvicinato da TRUBIA Rosario, il quale gli aveva imposto di non parteciparvi perché era interessato a che la gara fosse aggiudicata a GRECO Rocco; il che costituiva un ulteriore riscontro circa la sussistenza di un preciso accordo, reciprocamente vantaggioso, inteso a condizionare gli appalti del settore rifiuti in Gela, con turbativa d'asta ed illecita concorrenza.

Il coimputato BILLIZZI, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia durante il giudizio di appello ed era stato sentito dalla Corte territoriale all'udienza del 23 giugno 2011, aveva riferito che il latitante EMANUELO Daniele, capo indiscusso della mafia gelese, aveva fatto riferimento alle iniziative per aggiustare le gare di appalto del servizio rifiuti, garantendone l'aggiudicazione alla parte offesa GRECO Rocco, indicando le imprese di fuori Gela che dovevano essere convinte a non partecipare alle gare di appalto; e dichiarazioni sostanzialmente conformi aveva reso in primo grado il collaborante TRUBIA Rosario.

Era stata quindi provata l'esistenza di un preventivo accordo di scambio fra le imprese aggiudicatrici degli appalti e gli imputati, che aveva dato luogo ad un gravissimo condizionamento ed irregolarità delle gare svoltesi il 30 settembre 1997 e nel dicembre 1998, aventi ad oggetto l'appalto per la raccolta dei rifiuti concernenti i due terzi del Comune di Gela, sì che le dazioni di danaro non potevano ritenersi di natura estorsiva; era pertanto illogica la motivazione con cui la Corte territoriale aveva escluso che nelle anzidette gare di appalto non vi fossero state collusioni; al contrario le gare del 1997, 1998 e 2001 erano state caratterizzate da scarsissima partecipazione e da ribassi esigui, il che provava la validità della tesi difensiva circa la sussistenza di un accordo collusivo; ed anche per le gare svoltesi nel 1996 e nel 1999, caratterizzate invece dalla più ampia partecipazione di imprenditori e da ribassi molto consistenti, i rapporti fra FIORISI, MAGANUCO ed il GRECO erano tali da far ritenere che, anche con

riferimento ad esse, vi erano state cointeressenze di interessi ed obiettivi comuni di penetrazione economica.

II)-violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto gli era stata applicata la continuazione sia fra i fatti oggetto dei reati di cui ai capi A), B) e D), sia fra i fatti oggetto di precedenti condanne definitive; non era tuttavia chiaro quale fosse stata la violazione ritenuta più grave fra i tre reati giudicati nella presente sede; in ogni caso, poiché era da ritenere che uno di questi ultimi costituisse il reato base, gli aumenti di pena a titolo di continuazione avrebbero dovuto essere due e non tre.

6. BILLIZZI Massimo Carmelo [reato sub D)] lamenta:

I)-erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, per non essere stata valutato il suo status di collaboratore di giustizia e per non essere stata a lui applicata la speciale attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991.

Egli era titolare di un programma di protezione e, nell'ambito di altri procedimenti, la sua collaborazione era stata favorevolmente valutata, sì che era stata applicata in suo favore l'attenuante speciale di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991; nel presente procedimento era stato escusso in grado di appello ed aveva reso dichiarazioni di eccezionale rilevanza in ordine ai fatti estorsivi contestati ed il diniego della chiesta attenuante era stato motivato in modo carente e contraddittorio;

II)-carenza di motivazione circa la concessione delle attenuanti generiche solo equivalenti rispetto alle aggravanti contestate, mentre le stesse avrebbero dovuto essergli concesse con giudizio di prevalenza sulle aggravanti tenuto conto del suo sincero percorso collaborativo, della sua personalità, nonché delle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

7. PORTELLI Paolo [reato sub D)] lamenta:

I)-violazione di legge e motivazione contraddittoria ed illogica in ordine al diniego della diminvente di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991, che la Corte territoriale aveva negato per la natura assolutamente recente della sua collaborazione, iniziata solo nella fase di appello e per lo scarso contributo che le sue dichiarazioni avevano apportato alla ricostruzione dei fatti, essendo in quel momento l'impianto probatorio a carico degli imputati già particolarmente ampio e significativo.

Egli al contrario aveva iniziato a collaborare oltre un anno e mezzo prima della sentenza impugnata; ed era da allora in corso una proficua collaborazione con la Procura distrettuale antimafia di Caltanissetta; gli era stato concesso sia il

programma provvisorio di protezione, sia quello definitivo, avendo egli sottoscritto in data 26 novembre 2010 il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il semestre dall'inizio della stessa.

Non poteva essere considerato ostativo alla concessione della speciale diminuente chiesta l'aver egli deciso di collaborare con la giustizia solo in grado di appello, atteso che le sue dichiarazioni avevano consentito di acquisire informazioni attuali e preziose sulle organizzazioni criminali operanti sul territorio di Gela;

II)-violazione di legge e carenza di motivazione, per essergli state concesse le attenuanti generiche solo equivalenti alle contestate aggravanti, avendo la Corte territoriale ritenuto che solo il suo atteggiamento processuale poteva giustificare una mitigazione della pena; al contrario dette attenuanti avrebbero dovuto essergli concesse con giudizio di prevalenza, in quanto si sarebbe dovuto tenere altresì conto della sua personalità, della sua condotta susseguente al reato, della sua giovane età e delle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

8. SULTANO Marcello Orazio [reato sub E)] con un unico articolato motivo di ricorso lamenta inosservanza della legge penale e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.

Erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto di parcellizzare i singoli episodi criminosi, perdendo di vista il fenomeno nel suo complesso il quale era in realtà iniziato con un accordo fra gli imprenditori interessati ad ottenere l'appalto per lo smaltimento dei rifiuti solidi della città di Gela e le consorterie mafiose, accordo in forza del quale queste ultime avevano operato turbative d'asta, onde fare aggiudicare l'appalto all'ATI costituita dagli imprenditori GRECO Rocco e ROMANO Giacomo; ed in cambio di questo aiuto, gli imprenditori avevano offerto assunzioni e danaro ai mafiosi; una volta vinta l'ultima gara, quella cioè relativa al delitto sub D), gli imprenditori si erano ribellati e si erano rifiutati di pagare quanto da essi pattuito in precedenza.

L'argomento cardine su cui si fondava la sentenza impugnata era stata la spontaneità e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli imprenditori, presunte parti offese; tuttavia era stata negata l'evidenza, e cioè che i fatti di cui al presente processo avevano avuto inizio ben prima del dicembre 2006, essendo essi iniziati con il reato di turbativa d'asta riferito alle gare d'appalto per l'aggiudicazione del servizio di smaltimento dei rifiuti nel Comune di Gela pur se, in ordine ad esso, era stata disposta l'archiviazione; ed invero molti dei soggetti nei cui confronti era stata disposta detta archiviazione erano successivamente divenute parti offese e si erano costituite parti civili nel presente processo.

9. Con memoria aggiuntiva depositata il 14 gennaio 2013 FIORISI Carmelo ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso di cui sopra.

Ha in particolare ribadito come erroneamente la Corte territoriale, per giustificare l'illogica sentenza di primo grado, aveva escluso la sussistenza di un accordo collusivo fra imprenditori e malavita intercorso nel tempo e finalizzato all'aggiudicazione di diversi appalti per la raccolta di rifiuti della città di Gela e ciò in palese contrasto con le numerose prove raccolte in senso contrario, costituite principalmente dalle dichiarazioni rese da più collaboratori, imputati nel presente procedimento, i quali avevano riferito di condotte collusive e non estorsive tenute dagli imputati nei confronti degli imprenditori, poi costituitisi parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' inammissibile siccome manifestamente infondato il primo motivo di ricorso comune ai ricorrenti FIORISI Carmelo, MORTEO Francesco, AZZOLINA Gaetano e VULLO Domenico.

2. Con esso i ricorrenti lamentano un preteso travisamento dei dati processuali che la sentenza impugnata avrebbe operato in loro danno, in quanto il danaro, che non negano di avere ricevuto dalle parti offese, non avrebbe dovuto essere qualificato quale compendio estorsivo, ma quale frutto di liberi accordi sinallagmatici fra di essi intercorsi, essendosi essi ricorrenti impegnati a far aggiudicare agli imprenditori, costituitisi parti civili, gli appalti per la raccolta dei rifiuti solidi del Comune di Gela; e tali imprenditori si sarebbero impegnati in cambio a corrispondere periodicamente ad essi somme di danaro; quindi i fatti giudicati nella presente sede non avrebbero potuto essere esaminati disgiuntamente dai precedenti reati di turbativa d'asta, da essi ricorrenti commessi con riferimento a tutti e tre gli appalti di cui ai reati sub A), sub B) e sub D).

3. Quella ipotizzata dai ricorrenti anzidetti costituisce invero una suggestiva ed alternativa ricostruzione dei fatti di causa che la sentenza impugnata ha preso in esame ed ha attentamente valutato per giungere alla conclusione che si sia trattato di un abile artificio difensivo volto a rimescolare le carte ed a gettare l'ombra della collusione sulle vittime, al fine di alterare la ricostruzione dei fatti, artificio manifestamente infondato, siccome ancorato ad ipotesi congetturali che non avevano mai raggiunto la consistenza di indizi processualmente spendibili.

La Corte d'appello ha esordito sul punto escludendo che i fatti estorsivi oggetto del presente processo potessero essere in qualche modo collegati con il

procedimento penale per turbativa d'asta a carico delle odierne parti offese, fra le quali GRECO Rocco e ROMANO Giuseppe, avendo rilevato come tale ultimo procedimento si fosse chiuso con una richiesta di archiviazione e come le indagini relative ai fatti del presente processo si fossero mosse attraverso un diverso canale investigativo.

Era poi emerso dalle dichiarazioni rese non solo dal coimputato BILLIZZI Massimo Carmelo nel presente processo, nel corso del quale aveva iniziato un percorso di collaborazione, ma anche da tutti gli altri collaboratori di giustizia sentiti nel corso del presente procedimento, quali TRUBIA Rosario, SMORTA Crocifisso, PORTELLI Paolo e GAMMINO Gianluca, come la tesi della collusione fra gli imputati e gli imprenditori parti offese fosse stata in realtà una precisa strategia difensiva, la quale aveva sostituito quella precedente consistita nel chiedere il patteggiamento, stante l'enorme mole di materiale probatorio a loro carico; e, secondo le dichiarazioni del BILLIZZI, era stato il FIORISI ad aver riferito per primo di aver saputo da SULTANO Marcello Orazio, imputato nel presente processo anche se per un diverso fatto estorsivo, che GALLO Francesco, Sindaco di Gela dal 1994 al 2002, avrebbe ricevuto una tangente di lire 100 milioni per orientare illecitamente le gare succedutesi nel tempo per affidare in appalto la raccolta dei rifiuti solidi urbani della città, la prima delle quali era stata tenuta nei mesi di marzo-maggio 1996.

La sentenza impugnata ha peraltro sottolineato come detta dazione di danaro al GALLO fosse rimasta del tutto evanescente ed in sostanza priva di riscontri oggettivi.

Altri elementi valorizzati dalla sentenza impugnata per escludere la credibilità della tesi difensiva della collusione sono costituiti dalle dichiarazioni rese dal collaborante TRUBIA Rosario, particolarmente attendibili tenuto conto del suo spessore criminale e riscontrate, almeno in parte, dalle dichiarazioni rese dal collaborante SMORTA Crocifisso.

Da tali dichiarazioni era emerso che le pretese estorsive nei confronti delle odierne parti civili si erano concretizzate dopo l'aggiudicazione del primo appalto per lo smaltimento dei rifiuti solidi del Comune di Gela avvenuto nel 1996 e che nessun elemento consentiva di collegare le periodiche dazioni di danaro imposte agli imprenditori parti offese ad un pregresso illecito accordo per l'aggiudicazione dell'appalto; invero era emerso che EMANUELLO Daniele, uno dei capi della cosca mafiosa gelese, intendeva favorire per l'aggiudicazione dell'appalto non una delle odierne parti offese ma tale PRAINO Silvio, imprenditore di Piazza Armerina; inoltre GRECO Rocco era stato sottoposto a pesanti minacce dal TRUBIA dopo la scarcerazione di quest'ultimo, avvenuta nel maggio del 1997, e quindi in epoca successiva all'aggiudicazione del primo appalto; d'altra parte la sentenza

impugnata ha correttamente rilevato (cfr. pag. 55) che le cosche mafiose operanti sul territorio di Gela non avevano alcun interesse a favorire l'uno piuttosto che l'altro imprenditore nell'aggiudicazione di un appalto, in quanto il loro reale obiettivo non era l'appalto in sé considerato quanto piuttosto la riscossione del "pizzo", che qualsiasi imprenditore o gruppo di imprenditori aggiudicatario sarebbe stato costretto a versare loro.

Il teste ing. MAURO Nunzio Renato, che aveva presieduto la commissione del Comune di Gela incaricata di gestire la prima gara di appalto svoltasi nel marzo-maggio 1996, avente ad oggetto la raccolta dei rifiuti solidi per un terzo della città di Gela con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, aveva poi deposto circa la regolarità di detta gara, alla quale avevano partecipato sette ditte, le quali avevano presentato offerte effettive, valutate alla luce del sole; pertanto l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta COSIAM del GRECO e del ROMANO era stata del tutto regolare; e quanto sopra aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da GRECO Rocco, sentito all'udienza del 4 marzo 2008 ai sensi dell'art. 210 comma 6 cod. proc. pen.; in tale occasione il GRECO aveva riferito di essere stato avvicinato dal FIORISI e dal MAGANUCO dopo qualche mese dall'inizio del servizio, ricevendo da essi chiare richieste estorsive; il che confermava che la gara per il conferimento dell'appalto pilota per la raccolta dei rifiuti solidi per un terzo del Comune di Gela, svoltasi nell'aprile del 1996, si era svolta in un contesto assolutamente regolare; che le pretese estorsive delle famiglie mafiose gelsi erano iniziate in un momento successivo; che l'idea di accreditare l'esistenza di un accordo collusivo fra i mafiosi e gli imprenditori era stata una precisa strategia difensiva adottata dagli imputati FIORISI e MAGANUCO nel corso del processo.

La Corte territoriale ha poi rilevato l'assoluta genericità delle dichiarazioni rese dal collaborante TRUBIA Giuseppe circa la presunta vicinanza della p.o. GRECO Rocco inteso come "Bacucco" con la famiglia mafiosa del Rinziivillo e che, comunque, tale contiguità era priva di diretta rilevanza rispetto ai fatti esaminati del presente processo; che le dichiarazioni del collaborante anzidetto nulla avevano riferito circa la genesi dell'aggiudicazione dell'appalto del 1996, avvalorando piuttosto l'idea di un GRECO completamente alla mercé delle cosche mafiose imperanti sul territorio.

Del tutto generiche erano state le dichiarazioni rese dal collaborante CELONA Sergio, dalle quali si era potuto solo evincere che la riscossione dei soldi della spazzatura erano state intese come vere e proprie estorsioni.

Correttamente poi la sentenza impugnata ha ritenuto generiche e contraddittorie le dichiarazioni rese dal collaborante SULTANO Marcello Orazio, essendosi egli limitato a parlare di una generica conoscenza fra il GRECO ed il FIORISI ed il

MAGANUCO; il medesimo aveva sì parlato di una collusione fra gli imprenditori GRECO Riccardo e ROMANO ed il FIORISI ed il MAGANUCO per acquisire nel 1996 l'appalto per la raccolta dei rifiuti, con versamento al Sindaco GALLO di una tangente di lire 100 milioni; tuttavia il medesimo collaborante era stato assolutamente evasivo nel riferire ulteriori particolari circa le specifiche modalità con le quali sarebbe avvenuta la dazione di detta somma al Sindaco GALLO.

Sull'accordo sinallagmatico ipotizzato dai ricorrenti nulla avevano poi riferito i collaboranti CELONA Emanuele e CELONA Luigi.

Come già in precedenza riferito, dopo l'espletamento di una prima gara di appalto avvenuta nel 1996 per la raccolta dei rifiuti riferita un terzo della città di Gela, l'appalto era stato rinnovato all'ATI aggiudicataria, costituita dalla ditta COSIAM del GRECO e dalla ditta Roma Costruzioni del ROMANO, per altri due anni e cioè dal 1997 al 1998 e dal 1998 al 1999; e, sul punto, la p.o. GRECO Rocco aveva riferito in modo attendibile di un incontro intervenuto, presente anche il ROMANO, con il TRUBIA, accompagnato dal FIORISI, dal MAGANUCO e dallo SMORTA, descrivendo la chiara natura estorsiva del colloquio, nel corso del quale gli imputati avevano in sostanza determinato l'importo delle somme estorsive che dovevano essere ad essi versate, accompagnandole con esplicite minacce di ritorsioni, con evidente stato di soggezione delle parti offese ed esclusione in radice di una loro volontà liberamente formata, essendo stato fra l'altro imposto al GRECO di assumere dei familiari del TRUBIA, particolare questo che s'inseriva pienamente nel contesto chiaramente estorsivo sopra descritto.

La sentenza impugnata ha poi escluso la collusione ipotizzata dai ricorrenti facendo riferimento ad un grave fatto intimidatorio verificatosi il 2 giugno 1997, allorché sul balcone del Sindaco GALLO era stato lanciato un gallo morto con la fascia tricolore; ed i collaboratori FERRACANE Fortunato e LICATA Nunzio avevano riferito come il gesto intimidatorio era riconducibile alle cosche mafiose che gravavano su Gela, per non essersi il Sindaco piegato alle loro richieste.

Anche con riferimento alla gara per il conferimento dell'appalto relativo alla raccolta dei rifiuti solidi per l'intera città di Gela, avvenuta nell'ottobre del 2001 a favore di otto imprese consorziate in ATI, di cui al reato sub D), la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato circa l'insussistenza della tesi sostenuta dai ricorrenti concernente l'accordo sinallagmatico intercorso fra di essi ed i titolari delle singole imprese.

La sentenza impugnata ha escluso che, con riferimento a detto rilevante appalto, con una base d'asta pari a circa 15 miliardi di lire, fosse emerso alcunché a carico del Sindaco GALLO, il quale, oltre ad essere stato destinatario dell'atto intimidatorio sopra descritto, aveva lui stesso allegato al verbale di aggiudicazione una denuncia per pretese irregolarità, poi risultate prive di

fondamento; era rimasto poi priva di riscontri probatori la consegna al medesimo Sindaco di una somma, neppure essendo stati concordi i collaboratori nell'indicare l'importo preciso della somma versata, avendo il SULTANO parlato di lire 200 milioni, lo SMORTA di lire 100 milioni ed il TRUBIA di 50 milioni; comunque, in ordine a detta dazione di danaro, risultava essere stato aperto un procedimento penale, del quale non era noto l'esito; e la sentenza impugnata ha condivisibilmente e fondatamente supposto che l'esito era stato negativo, in quanto i ricorrenti non avrebbero mancato, in caso contrario, di produrre la relativa documentazione.

Si era quindi trattato di una vera e propria strategia processuale, studiata a tavolino ed applicata in epoca successiva alla detenzione in carcere dei ricorrenti per questi fatti.

La sentenza impugnata ha invero rilevato come la prova dell'estorsione in esame era chiaramente desumibile dalle lineari e convergenti dichiarazioni rese dalla parti offese, e cioè dagli imprenditori GRECO Rocco, CANNIZZO Nunzio, CALLEA Luca, CONSOLI Matteo, GRECO Vincenzo, ROMANO Giuseppe, quest'ultimo succeduto al padre Salvatore alla guida della Romana Costruzioni dal 2002.

Tali imprenditori si erano riuniti in ATI per l'aggiudicazione dell'appalto in esame; e le loro dichiarazioni lineari e convergenti erano state confermate dai collaboranti SMORTA Crocifisso e FERRACANE Fortunato i quali avevano riferito che, trattandosi di un grosso appalto, il pizzo pagato doveva essere incrementato; il che evidentemente travalicava il concetto di una libera e normale contrattazione lecita; ed il FERRACANE non aveva mai sentito il TRUBIA riferire di avere avvicinato delle ditte perché non presentassero offerte nella relativa gara di aggiudicazione.

La sentenza impugnata ha poi sottolineato la rilevanza delle dichiarazioni rese da Rosario CROCETTA, Sindaco di Gela dall'11 marzo 2003 ed assessore durante la precedente amministrazione del Sindaco GALLO, nel corso dell'udienza di primo grado del 17 marzo 2009 di Gela, al fine di supportare ulteriormente l'accusa di estorsione a carico dei ricorrenti; ed anche dalle intercettazioni predisposte era emerso che si era trattato di una continuativa ed invasiva attività estorsiva e che il Sindaco CROCETTA aveva cercato di esortare gli imprenditori ad intraprendere la strada della collaborazione, sempre in stretto accordo con le strategie investigative della p.g.

Alla luce di quanto fin qui esposto appare evidente la manifesta infondatezza di tutte le specifiche argomentazioni svolte dai ricorrenti per sostenere l'ipotesi di una loro collusione su basi sinallagmatiche con gli imprenditori parti offese.

E' del tutto ininfluenza il primo preteso indizio indicato dai ricorrenti sub a) in tal senso, non avendo alcuna rilevanza che sia stato indicato come titolare dell'attività imprenditoriale ROMANO Giuseppe in luogo del padre Giacomo.

E' manifestamente infondato quanto riferito sub b), circa l'asserita contiguità dell'imprenditore GRECO Rocco alle cosche mafiose, avendo la sentenza impugnata rilevato come il procedimento a suo carico per turbativa d'asta ed associazione a delinquere, scaturito proprio dai fatti in esame, era stato quasi subito archiviato, essendo stato il GRECO ritenuto vittima di estorsione; ed al riguardo la sentenza impugnata ha correttamente rilevato come gli imprenditori, sostanzialmente incensurati, quali il GRECO, che operavano in un contesto fortemente inquinato dalla malavita organizzata, qual'era quello di Gela, erano costretti a fare i conti con detto ambiente allo scopo di limitare i danni e rendere meno gravose le pressioni estorsive, cui erano sistematicamente sottoposti; ed è in tale chiave che, secondo la sentenza impugnata, va letto l'altro episodio, al quale i ricorrenti pure hanno fatto cenno sub b), concernente l'aver la parte offesa ROMANO Giuseppe aderito alla pressante richiesta di MAGANUCO Enrico, intesa a fargli cedere ad altri partecipanti parte delle sue quote di partecipazione all'ATI, aggiudicataria dell'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi del Comune di Gela.

E' manifestamente infondato quanto sostenuto dai ricorrenti sub c), in quanto, come in precedenza esposto, la consegna di una tangente di 100 milioni al Sindaco di Gela dell'epoca GALLO Francesco, affinché si adoperasse a pilotare le gare d'appalto aventi ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti solidi del Comune di Gela in modo favorevole alle cosche mafiose, è rimasto un evento privo di concreti riscontri, affidato alle sole affermazioni fatte dai colimputati SULTANO e BILLIZZI.

Del tutto generico è poi l'indizio indicato sub d), con il quale è stato fatto riferimento alla sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 31 ottobre 2008, dalla quale sarebbe emersa la vicinanza della p.o. GRECO Rocco con le consorterie mafiose locali; al riguardo la sentenza impugnata ha rilevato come nessun accertamento giudiziario aveva confermato la sussistenza di precisi addebiti a carico del citato GRECO Rocco; d'altra parte tutti i restanti imprenditori, parti offese nel presente procedimento, erano stati concordi nel dichiarare di essere stati vessati ab initio da evidenti pretese estorsive.

Altresì generico è l'indizio indicato sub e), perché, a fronte di quanto disposto dalla sentenza, di primo grado a pag. 515, circa la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso i Tribunali di Gela e Caltanissetta, riferita alla posizione di GRECO Rocco, i ricorrenti nessun elemento hanno addotto circa eventuali ulteriori sviluppi di indagini svolte a carico del medesimo.

L'indizio di cui al capo f) è manifestamente infondato, tenuto conto di quanto in precedenza rappresentato, non essendo affatto emerso che tutti i collaboratori abbiano univocamente riferito della presunta collusione degli imprenditori parti offese con gli odierni ricorrenti.

Quanto rappresentato dai ricorrenti sub g), riferito a presunte irregolarità verificatesi nell'aggiudicazione dell'appalto per i rifiuti urbani di Gela svoltasi nel 2001, non ha poi trovato alcun riscontro, avendo la sentenza impugnata alle pagine 90 e segg. rilevato l'insussistenza delle presunte irregolarità; anzi, come in precedenza riferito, era stato lo stesso Sindaco all'epoca del Comune di Gela, Francesco GALLO, a segnalare irregolarità rivelatesi poi insussistenti.

4.E' inammissibile, siccome manifestamente infondato, il secondo motivo di ricorso proposto da FIORISI Carmelo, MORTEO Francesco, AZZOLINA Gaetano e VULLO Domenico, anch'esso da trattare congiuntamente, siccome sostanzialmente identico.

Con esso è stata lamentata la mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale in appello per escutere a teste il collaborante VELLA Francesco.

E' noto che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è un istituto di carattere eccezionale, atteso che, in secondo grado, è abbandonato il principio dell'oralità, avendo il legislatore presunto che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi in primo grado.

In tale prospettiva l'art. 603 comma primo cod. proc. pen. non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche in presenza di esplicita richiesta della parte, ma vincola e subordina il concreto esercizio di tale potere alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.

Dal che consegue che la motivazione del diniego dell'invocata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale potrebbe addirittura ricavarsi in via implicita dal complessivo tessuto argomentativo della sentenza impugnata, essendo sufficiente cioè che la Corte territoriale dia comunque conto delle ragioni per le quali abbia ritenuto di poter pervenire ad una meditata decisione allo stato degli atti (cfr., in termini, Cass. 4^ 1.2.2008 n.5122; Cass. 3^ 21.5.2008 n.20267).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha peraltro esplicitamente indicato i validi motivi che l'avevano indotta a ritenere superfluo l'espletamento dell'istruttoria chiesta dai ricorrenti, avendo fondatamente ritenuto come la richiesta di audizione, formulata dal collaborante VELLA quando era già in corso la discussione della causa, era manifestamente superflua ai fini della decisione,

stante l'ampio materiale probatorio a disposizione del collegio, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da TRUBIA Rosario e SMORTA Crocifisso, avendo il VELLA dichiarato di aver conosciuto proprio da tali due collaboranti notizie riferibili al primo appalto del 1996, in ordine al quale egli non aveva avuto alcuna cognizione diretta; il che implicava una palese inutilità dell'espletamento del chiesto incombenza istruttorio.

5.E' inammissibile siccome manifestamente infondato il primo motivo di ricorso proposto da MAGANUCO Enrico.

Anch'esso ha ad oggetto la pretesa sussistenza di un accordo collusivo, in forza del quale le somme di danaro elargite nel corso dei mesi dalle parti offese ai ricorrenti sarebbero state il corrispettivo pattuito per l'attività svolta da essi ricorrenti per turbare le varie gare d'appalto svoltesi dal 1996-1997 al 2001 presso il Comune di Gela per l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi.

Si fa riferimento a quanto riferito sul punto nel precedente paragrafo 3.

6.E' inammissibile siccome manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso proposto da MAGANUCO Enrico, concernente un preteso errore di calcolo in cui sarebbero incorsi i giudici di merito nella determinazione della pena inflittagli.

Va al contrario rilevato che la sentenza impugnata ha correttamente quantificato la pena complessiva inflittagli, pari ad anni 24 di reclusione ed € 5.100,00 di multa, più contenuta rispetto a quella comminatagli in primo grado, per effetto dell'intervenuta esclusione dell'aumento di pena per la recidiva.

E' stata invero ritenuta come pena base quella di anni 9 ed € 1.500,00 di multa inflittagli per il più grave reato estorsivo sub D); ed, oltre agli aumenti di pena per i reati di cui ai capi A) e B), correttamente è stato disposto uno specifico aumento di pena per la continuazione interna riferita alle plurime ipotesi estorsive contestate al capo D); sono stati inoltre aggiunti gli aumenti di pena disposti per la continuazione con i reati dei quali l'imputato era stato riconosciuto colpevole con le tre sentenze della Corte d'appello di Caltanissetta del 29 maggio 2007, del 19 dicembre 2006 e del 20 maggio 2005, si da pervenire alla pena finale sopra indicata.

7.E' inammissibile siccome manifestamente infondato il primo motivo di ricorso proposto da BILLIZZI Massimo Carmelo.

Con esso il ricorrente lamenta la mancata applicazione in suo favore della speciale attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991.

E' noto che il riconoscimento della circostanza attenuante di cui sopra in tema di reati di criminalità organizzata presuppone che il giudice abbia ritenuto l'utilità obiettiva fornita dal collaboratore di giustizia in termini di proficuo contributo fornito alle indagini ovvero per avere evitato conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa, sì che l'attenuante in parola, una volta ritenuto il proficuo contributo anzidetto, non può non essere integralmente concessa (cfr. Cass. Sez. 6 n. 10740 del 16/12/2010, Rv. 249373).

Tanto premesso, va rilevato che la sentenza impugnata ha correttamente motivato l'esclusione in favore del ricorrente dell'attenuante in parola avendo ritenuto che la collaborazione del ricorrente fosse appena allo stato iniziale, essendo essa intervenuta in pendenza del giudizio di appello e ancora incerta, ed avendo la sentenza espresso (v. pag. 122) motivate riserve sulla valenza delle sue dichiarazioni, peraltro intervenute a fronte di una sostanziale preesistente completezza probatoria.

8.E' inammissibile siccome manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale BILLIZZI Massimo Carmelo lamenta la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata recidiva.

La funzione delle attenuanti generiche è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.

La meritevolezza di dette attenuanti non può mai essere presunta, esigendo essa un'apposita motivazione, la quale neppure può mancare in caso di loro concessione con criteri di equivalenza e non di prevalenza rispetto ad altre aggravanti.

Anche in tal caso il giudice è tenuto ad indicare le ragioni a sostegno della dedotta equivalenza, pur non essendo necessario procedere ad un'analitica e specifica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che il giudice indichi, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. e riferiti alla personalità del colpevole, ovvero all'entità del reato ovvero alle sue modalità esecutive, quelli ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (cfr., in termini, Cass. 2^a n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Ora, nella specie, è da ritenere adeguata la motivazione addotta dalla sentenza impugnata per negare al ricorrente le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, avendo essa fatto riferimento alla gravità dei fatti e all'aver il ricorrente ammesso solo parzialmente le proprie responsabilità.

9.E' Inammissibile siccome manifestamente infondato il primo motivo di ricorso proposto da PORTELLI Paolo.

Con esso il ricorrente lamenta la mancata applicazione in suo favore della speciale attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991.

Il riconoscimento della circostanza attenuante di cui sopra in tema di reati di criminalità organizzata presuppone che il giudice abbia ritenuto l'utilità obiettiva fornita dal collaboratore di giustizia in termini di proficuo contributo fornito alle indagini ovvero per avere evitato conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa, sì che l'attenuante in parola, una volta ritenuto il proficuo contributo anzidetto, non può non essere integralmente concessa (cfr. Cass. Sez. 6 n. 10740 del 16/12/2010, Rv. 249373).

Tanto premesso, va rilevato che la sentenza impugnata ha correttamente motivato l'esclusione in favore del ricorrente dell'attenuante in parola, avendo anche nel suo caso ritenuto che trattavasi di collaborazione appena allo stato iniziale, siccome intervenuta in pendenza del giudizio di appello con dichiarazioni non immuni da riserve e tali da avere supportato solo parzialmente un impianto probatorio già particolarmente ampio e significativo.

10.E' inammissibile siccome manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale PORTELLI Paolo lamenta la mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti ed alla recidiva.

La funzione delle attenuanti generiche è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile.

La meritevolezza di dette attenuanti non può mai essere presunta, esigendo essa un'apposita motivazione, la quale neppure deve mancare in caso di loro concessione con criteri di equivalenza e non di prevalenza rispetto ad altre aggravanti.

Anche in tal caso il giudice è tenuto ad indicare le ragioni a sostegno della dedotta equivalenza, pur non essendo il medesimo tenuto ad effettuare un'analitica e specifica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli indichi, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. e riferiti alla personalità del colpevole, ovvero all'entità del reato ovvero alle sue modalità esecutive, quelli ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (cfr., in termini, Cass. 2^ n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Ora, nella specie, è da ritenere adeguata la motivazione addotta dalla sentenza impugnata per negare al ricorrente le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva, avendo rilevato, oltre alla gravità dei fatti, come il ricorrente, pur avendo scelto di tenere un comportamento ammissivo delle sue penali responsabilità innanzi all'a.g., non aveva comunque dimostrato in modo sicuro l'effettivo suo recesso dall'ambiente delinquenziale.

11. E' inammissibile siccome manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso proposto da SULTANO Marcello Orazio.

Anch'esso ha ad oggetto la pretesa sussistenza dell'accordo collusivo, in forza del quale le somme di danaro elargite nel corso dei mesi dalle parti offese ai ricorrenti sarebbero state il corrispettivo sinallagmatico pattuito per l'attività svolta da essi ricorrenti per turbare le varie gare d'appalto svoltesi dal 1996-1997 al 2001 presso il Comune di Gela ed assicurare agli imprenditori parti offese l'aggiudicazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi.

Si richiama quanto riferito sul punto nel precedente paragrafo 3.

12. Si rileva infine come le argomentazioni svolte da FIORISI Carmelo con la memoria aggiuntiva depositata il 14 gennaio 2013 concernono i medesimi motivi di ricorso, già esaminati al precedente paragrafo 3, al quale si fa rinvio.

13. Conclusivamente vanno dichiarati inammissibili tutti i motivi di ricorso sopra esaminati, con condanna dei ricorrenti tutti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

I ricorrenti vanno altresì condannati in solido alla rifusione, in favore delle parti civili ritualmente costitutesi, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende; il condanna inoltre in solido a rifondere alle parti civili, nei confronti di ciascuno costituite per i reati per cui vi è stata condanna, le spese sostenute in questo giudizio, che liquida in complessivi € 7.000,00 per quelle assistite dall'avv. GALASSO; in complessivi € 6.000,00 per quelle assistite dall'avv. FERRARA; in complessive € 5.000,00 per quelle assistite dall'avv. D'AMICO ed in € 3.000,00 per il F.A.I. (Federazione Antiracket Italiane), oltre, per tutte, accessori come per legge.

Così deciso l'1 febbraio 2013.

IL CONS. ESTENSORE
Raffaele Corvo

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

21
- 9 MAG. 2013

IL CANCELLIERE
Suzanna Bujala

IL PRESIDENTE
[Firma]

COPIA: Per Studio
ATTI Cur: 31,91
ROLLI N.: 0
AL SIG.: DAMICO
.: 14/05/2013

Numero: 19972

Anno: 2013

Penale